CAMERA DEI DEPUTATI N. 1175

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Istituzione del certificato anagrafico « onnicomprensivo »

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in oggetto configura in capo a ciascun comune l'obbligo di rilasciare, a richiesta dell'interessato, un nuovo tipo di certificato denominato « certificato anagrafico onnicomprensivo », ossia un unico documento che riporti tutti i dati inerenti ai seguenti certificati: residenza, cittadinanza, stato di famiglia, stato di famiglia per assegni familiari, contestuale, cumulativo, stato libero, esistenza in vita, nascita, vedovanza, matrimonio e diritti politici. L'intento è di semplificare il rapporto tra il cittadino e gli uffici anagrafe e, contestualmente, di fornire ai comuni uno strumento per offrire agli utenti un servizio più snello ed efficace. In tale contesto, la proposta di legge intende rappresentare un primo passo in direzione di un ineludibile processo di semplificazione del funzionamento della macchina burocratica nel nostro paese, al quale Alleanza nazionale guarda da tempo in modo non meramente « contemplativo » ma sulla base di un organico progetto la cui realizzazione passa anche attraverso iniziative come quella sottoposta in questa sede all'attenzione dei colleghi parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È fatto obbligo ai comuni di istituire un certificato anagrafico, denominato « certificato onnicomprensivo », che riporti tutti i dati inerenti ai seguenti certificati: residenza, cittadinanza, stato di famiglia, stato di famiglia per assegni familiari, contestuale, cumulativo (residenza, cittadinanza, stato civile), stato libero, esistenza in vita, nascita, vedovanza, matrimonio e diritti politici.

2, I comuni, a richiesta degli interessati, sono tenuti a rilasciare il certificato onnicomprensivo, che può essere utilizzato in sostituzione di ognuno dei certificati di cui all'articolo 1, essendo ad essi equivalente ad ogni effetto.

ART. 2.

1. La durata della validità del certificato onnicomprensivo è identica alla durata del certificato o dei certificati che esso sostituisce.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* i criteri ai quali i comuni dovranno attenersi per la predisposizione del « certificato onnicomprensivo », e ne verifica la omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-1175
Lire 500